



Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico

D.L. 117/2016 / A.C. 3954

Dossier n° 128 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

6 luglio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3954
D.L.	117/2016
Titolo:	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico
Iter al Senato:	No
testo originario:	3
Date:	
emanazione:	30 giugno 2016
pubblicazione in G.U.:	30 giugno 2016
presentazione:	30 giugno 2016
assegnazione:	1 luglio 2016
scadenza:	29 agosto 2016
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge posticipa di sei mesi la data a decorrere dalla quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Il termine - finora fissato al 1° luglio 2016 - viene infatti posticipato al 1° gennaio 2017. Conseguentemente, durante i prossimi sei mesi il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo. Solo al termine della sperimentazione, il 1° gennaio 2017, appunto, il deposito di tutti gli atti di parte e del giudice dovrà obbligatoriamente essere realizzato con modalità telematiche. Analiticamente:

all'articolo 1;

- il **comma 1** novella l'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di prevedere che la modifica all'articolo 136 del codice del processo amministrativo da esso prevista – volta a rendere obbligatorio l'utilizzo delle modalità telematiche nel processo amministrativo – acquisti efficacia il 1° gennaio 2017 anziché il 1° luglio 2016;
- il **comma 2** modifica l'articolo 13, comma 1-*bis*, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo per consentire la sperimentazione delle regole tecnico operative introdotte dal DPCM n. 40 del 2016 fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2016.

L'**articolo 2** precisa che al processo amministrativo telematico di cui al DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, sia dato avvio a partire dal 1° gennaio 2017 (l'articolo 21 dello stesso DPCM fa riferimento alla data del 1° luglio 2016).

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (30 giugno 2016).

Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge di conversione, presentato in prima lettura alla Camera, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa non contiene nessun riferimento all'esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Come già accennato nel paragrafo relativo al contenuto, l'**articolo 1, comma 1** novella l'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di prevedere che la modifica all'articolo 136 del codice del processo amministrativo da esso prevista – volta a rendere obbligatorio l'utilizzo delle modalità

telematiche nel processo amministrativo – acquisti efficacia il 1° gennaio 2017 anziché il 1° luglio 2016. Il citato articolo 38, comma 1-*bis*, introdotto in sede di conversione, prevedeva originariamente l'avvio del processo amministrativo telematico dal 1° gennaio 2015.

Tale termine è stato successivamente prorogato di semestre in semestre dai decreti-legge:

31 dicembre 2014, n. 192 (articolo 2: proroga al 1° luglio 2015);

27 giugno 2015, n. 83 (articolo 20: proroga al 1° gennaio 2016);

30 dicembre 2015, n. 210 (articolo 2: proroga al 1° luglio 2016).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge presenta un contenuto specifico e puntuale.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 1** è opportunamente formulato in termini di novella alla normativa vigente.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il decreto-legge proroga per la quarta volta, all'immediata vigilia, la data a decorrere dalla quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale. La relazione illustrativa motiva la necessità della proroga argomentando che l'operatività della modalità telematica imporrebbe "l'adeguamento di alcune norme del codice del processo amministrativo e delle relative norme di attuazione, di cui al [decreto legislativo n. 104 del 2010](#), onde evitare gravi disservizi anche all'avvocatura, in particolare in materia di autenticazione e di attestazione di conformità all'originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente e degli atti da inserire. La grande novità del processo amministrativo telematico rende inoltre opportuno un prolungamento del periodo di sperimentazione, che consenta di meglio saggiarne le criticità, assicurandone l'avvio senza traumi per l'utenza".

Il decreto-legge non procede all'adeguamento delle norme richiamato nella relazione illustrativa (evidentemente rinviato a future iniziative legislative), limitandosi alla proroga.